



## PROVINCIA di TERNI

---

# **REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI SOTTOSOGLIA**

---

Approvato con Delibera di Consiglio: n. 8 del 05-03-2025



## INDICE

### PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 1	Oggetto e ambito di applicazione	pag. 2
ART. 2	Disposizioni speciali applicabili	pag. 2
ART. 3	Principi	pag. 2
ART. 4	Contenimento della spesa	pag. 2
ART. 5	Interesse transfrontaliero certo	pag. 2
ART. 6	Tutela delle imprese di minori dimensioni	pag. 3
ART. 7	Obblighi di trasparenza	pag. 3
ART. 8	Principio di rotazione	pag. 3
ART. 9	Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione	pag. 5
ART. 10	Deroga all'obbligo di rotazione	pag. 5

### PARTE II – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

ART. 11	Modalità di affidamento	pag. 6
ART. 12	Affidamento diretto	pag. 7
ART. 13	Procedure negoziate	pag. 8
13.1	Avviso di avvio di consultazione	pag. 9
13.2	Indagini di mercato	pag. 9
13.3	Modalità costituzione e revisione elenchi	pag. 10
ART. 14	Criteri di selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi	pag. 12

### PARTE III – GARANZIE, CONTROLLI E STIPULA

ART. 15	Garanzie provvisorie	pag. 16
ART. 16	Garanzie definitive	pag. 16
ART. 17	Esclusione automatica offerte anomale	pag. 16
ART. 18	Controlli	pag. 17
18.1	Requisiti oggetto di verifica e modalità	pag. 17
18.2	modalità per individuazione del campione e periodo di riferimento	pag. 18
18.3	Esiti delle verifiche e sanzioni	pag. 19
ART. 19	Silenzio assenso in caso di malfunzionamento dei sistemi	pag. 20
ART. 20	Stipula del contratto e imposta di bollo	pag. 21
ART. 21	RUP e DEC per servizi e forniture	pag. 21
ART. 22	Nomina del Seggio di gara e delle Commissioni giudicatrici	pag. 22
22.1	Nomina e competenze seggio di gara per le procedure da aggiudicare con criterio del minor prezzo	pag. 22
22.2	Nomina e competenze per le procedure di l'affidamento diretto di importo inferiore ad euro 140.000,00 per servizi e forniture e 150.000 per lavori	pag. 23
22.3	Nomina e competenze per le procedure di gara tramite gli strumenti di acquisto e negoziazione di Consip	pag. 23
22.4	Nomina e competenze delle commissioni per le procedure da aggiudicare con il criterio dell'O.E.p.V.	pag. 23



---

PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23

Disposizioni finali

pag. 25



## **PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI**

### **Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria per i quali è possibile procedere ai sensi dell'art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 (di seguito anche denominato "Codice"), con esclusione degli aspetti procedurali ed esecutivi già disciplinati dal Codice stesso, cui dinamicamente si rinvia.

### **Art. 2 – Disposizioni speciali applicabili**

1. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla Parte I del Libro II del Codice (artt. 48-55), le restanti disposizioni del codice medesimo.

### **Art. 3 – Principi**

1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II (Artt. 1-36) del Codice.

### **Art. 4 – Contenimento della spesa**

1. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, ovvero, per quanto applicabile alla Provincia di Terni, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA.

### **Art. 5– Interesse transfrontaliero certo**

1. Quando per uno dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, il RUP accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie proprie del sopra soglia disciplinate dal Codice.
2. L'interesse transfrontaliero certo va accertato/valutato applicando i seguenti criteri elaborati dalla Corte di Giustizia (Comunicazione interpretativa della Commissione Europea 2006/C179/02):
  - ✓ oggetto dell'appalto
  - ✓ importo stimato
  - ✓ particolari caratteristiche del settore: caratteristiche tecniche dell'appalto e del settore di riferimento (struttura del mercato, sue dimensioni e prassi commerciali in esso praticate)
  - ✓ luogo geografico dell'esecuzione: ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre interessi di operatori esteri.
3. Della sussistenza o meno dell'interesse transfrontaliero certo, il RUP ne dà



evidenza nella Decisione di contrarre, oppure, in caso di affidamento diretto, nell'atto di avvio del procedimento da pubblicare nella sezione amministrazione trasparente il cui URL di pubblicazione andrà poi inserito durante l'affidamento nella piattaforma.

4. Qualora non dovesse risultare semplice definire la sussistenza o meno di un interesse transfrontaliero certo il RUP potrà provvedere a pubblicare preventiva manifestazione di interesse rivolta agli operatori del settore, in modo tale da verificare se in concreto manifestano interesse anche operatori stranieri. A seguito di questa preventiva consultazione del mercato transfrontaliero, in assenza di riscontri, l'Amministrazione potrà dunque proseguire la propria attività attraverso le procedure previste dal Codice, dando ovviamente atto nella determina a contrarre, dell'assenza di un interesse transfrontaliero a seguito della specifica verifica avvenuta tramite la consultazione preventiva del mercato di riferimento. In questo modo risulterà infatti assicurata la piena di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa.

#### **Art. 6 – Tutela delle imprese di minori dimensioni**

1. Nel predisporre la documentazione afferente alle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

#### **Art. 7 – Obblighi di trasparenza**

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea trovano applicazione le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal Codice, dal d.lgs. 33/2013 e dalla disciplina comunque applicabile.

#### **Art. 8 – Principio di rotazione**

1. La Provincia si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti disposti in favore del soggetto che abbia conseguito la precedente aggiudicazione (c.d. "contraente uscente")
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia, quella in corso e quella immediatamente precedente che abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, e comporta il divieto di invitare operatori economici già aggiudicatari o affidatari, salvo le deroghe di cui al presente regolamento.

Più specificatamente, quanto alle definizioni di "settore merceologico", "categoria di opere" o "settore di servizi" (rimaste immutate rispetto alla previgente disciplina), può richiamarsi il criterio della prestazione principale o prevalente, che



esclude l'applicazione del principio di rotazione soltanto qualora si ravvisi in concreto una "sostanziale alterità qualitativa" della prestazione oggetto di affidamento, ossia di diversa natura delle prestazioni oggetto del precedente e dell'attuale affidamento

Si intendono:

- Per "stesso settore merceologico" o "stesso settore di servizi": l'affidamento di una commessa identica a quella immediatamente precedente o a commesse appartenenti a settori merceologici analoghi; il riferimento alle categorie merceologiche riguarda il livello del CPV (Common Procurement Vocabulary) corrispondente alle classi (ossia, quello indicato dalle prime quattro cifre del codice XXXX0000-Y).
- Per "stessa categoria di opere": insieme di lavori pubblici che appartengono alla stessa tipologia (categoria) di interventi realizzati nel precedente affidamento o analoga tipologia di interventi, con la sola esclusione di lavori oggettivamente diversi. I lavori eseguiti devono avere "caratteristiche similari" (seppure non esprimibili in termini di categoria secondo il sistema unico) a quelle che connotano i lavori da affidare, similarità da intendersi come "correlazione tecnica oggettiva con i lavori da eseguire o come "rapporto di analogia" e "coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri". La verifica della similarità non sembra esaurirsi nell'ambito di ciascuna categoria e l'estensione a lavori di altre categorie deve trovare riscontri oggettivi nella analogia tra detti lavori e quelli appaltati. E' la S.A. che valuta la minima correlazione tecnica oggettiva fra lavori eseguiti e da eseguire, necessaria per accertare la "coerenza tecnica" che dà titolo per la partecipazione alla gara. Per l'indicazione della natura dei lavori e le conseguenti indicazioni di corrispondenza, vedere la Deliberazione Avcp 11.06.2003 n. 165 "Lavori analoghi nel caso di appalti di importo inferiore a 150.000.

Per i servizi di architettura e ingegneria rileva la stessa tipologia di prestazione eseguita nel precedente affidamento e in quello da affidare (Progettazione, CSP, D.L., CSE, Collaudo), indipendentemente dalle categorie di lavori a cui tali servizi afferiscano.

4. La rotazione si attua alle fasce di valore economico definite al successivo art. 9; in tale ultimo caso il divieto di affidamento al contraente uscente si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto all'art. 10.
5. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:
  - a. arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
  - b. ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
  - c. alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.



### **Art. 9 – Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione**

1. Salva l'ipotesi di proroga tecnica, tenuto conto di quanto disposto all'art. 49 del Codice, sono di seguito individuate, con riferimento agli affidamenti diretti e ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche; per l'effetto, il principio di rotazione stesso e, quindi il divieto di affidamento o di aggiudicazione, si applica con riferimento a ciascuna fascia solo all'interno di essa.

<b>Fascia</b>	<b>BENI, SERVIZI E LAVORI</b>
A	> € 5.000 e <= € 15.000
B	> € 15.000 e <= € 30.000
C	> € 30.000 e <= € 50.000
D	> € 50.000 e <= € 80.000
E	> € 80.000 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto

2. Si precisa che la rotazione si ha solo a carico del soggetto che abbia conseguito la precedente aggiudicazione, escludendo, invece dal divieto coloro che erano stati soltanto invitati alla precedente procedura, senza conseguire poi l'aggiudicazione.

### **Art. 10 – Deroga all'obbligo di rotazione**

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9 del presente Regolamento nonché dall'art. 49, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, per affidamenti di importo superiore ad € 5.000,00 è possibile derogare al principio di rotazione solo a fronte di analitica motivazione che giustifichi la deroga con riferimento, tra le altre, a una o più delle seguenti condizioni:
  - a. particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
  - b. servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
  - c. circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 140 del Codice;
  - d. casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa. Tali requisiti devono essere concorrenti e non alternativi tra loro.
2. In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori invitati alla singola procedura, ai sensi dell'art. 49, c. 5, del Codice.



## PARTE II – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

### Art. 11 – Modalità di affidamento

1. La Provincia di Terni procede all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice con le seguenti modalità, fatta salva la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie, purchè adeguatamente motivata in ordine alle caratteristiche del mercato, alle peculiarità dell'affidamento e agli interessi pubblici coinvolti, nonché nel rispetto del principio del risultato (che impone, tra l'altro, di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto con la massima tempestività, tenendo altresì conto del divieto di aggravamento del procedimento sancito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990, richiamata dall'art. 12 del Codice) e, in ogni caso, del termine previsto dall'allegato I.3 al Codice per la conclusione della procedura corrispondente alla fascia di importo del contratto oggetto di affidamento.

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO	TIPOLOGIA DI APPALTO
<p><b>AFFIDAMENTO DIRETTO</b>            anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lavori di importo inferiore a 150.000 euro</li> <li>• servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro</li> </ul>
<p><b>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO</b>            previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici dell'Ente stesso o di Enti terzi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro</li> </ul>
<p><b>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO</b>            previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici dell'Ente stesso o di Enti terzi, salva la possibilità di applicare la disciplina dei contratti sopra soglia, previa adeguata motivazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice</li> </ul>



**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO**

previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici dell'Ente stesso o di Enti terzi

- servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alla soglia comunitaria

**Art. 12 – Affidamento diretto**

1. L'art. 3, comma 1, lett. d) del Codice definisce l'affidamento diretto come l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dall'Ente, nel rispetto:
  - a) dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice - (ovvero le "documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione della prestazione" che consistono nelle precedenti attività espletate dall'operatore economico anche in ambiti non strettamente analoghi all'oggetto dell'affidamento, ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento);
  - b) dei requisiti generali (artt. 94-98) o speciali (art. 100) – quest'ultimi, ai sensi dell'art. 17, comma 2 "se necessari" – previsti dal medesimo codice.
2. L'affidamento diretto NON costituisce una procedura di gara, per cui non rilevano i criteri di aggiudicazione previsti dal Codice, ma l'operatore economico viene selezionato dal RUP in base alla propria discrezionalità da esercitarsi nei limiti dei criteri e dei requisiti di cui al comma precedente.
3. **Per effetto dell'esigenza posta dalla digitalizzazione**, il procedimento di affidamento diretto – compresi gli affidamenti di importo pari o inferiore ad euro 5.000,00 - si articola nelle seguenti fasi:

**A. FASE PRELIMINARE**

- a) Nomina del RUP
- b) Predisposizione di una relazione progettuale semplificata da porre a base dell'affidamento diretto
- c) Verifiche preliminari circa l'esistenza della deroga all'obbligo di prioritario ricorso al MEPA (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006)
- d) adozione determina dirigenziale di avvio del procedimento (definibile anche decisione di contrarre, ovviamente in questa fase senza CIG) con cui il RUP accerta l'inesistenza di un interesse transfrontaliero certo, individua il CCNL applicabile, gli oneri della manodopera e della sicurezza (vista l'esigenza di riportali durante l'utilizzo delle piattaforme), il prezzo, le modalità di esecuzione della prestazione/realizzazione dell'intervento, sintetizzando e tracciando l'operato istruttorio che porta all'affidamento diretto;
- e) pubblicazione di tale atto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Provincia di Terni, sotto sezione Bandi di gara e contratti, il cui URL di pubblicazione sarà inserito durante l'affidamento nella piattaforma di



approvvigionamento digitale in dotazione all'Ente. L'URL è obbligatorio sia nella scheda AD3 che nella scheda AD5.

**B. FASE DI SELEZIONE INFORMALE** che prevede:

- f) **Eventuale indagine di mercato o richiesta di preventivi** o anche di un solo preventivo, consultazione di eventuali albi di altre stazioni appaltanti o del proprio albo, quando costituito.  
Questa **fase negoziale/istruttoria**, che porta alla definizione di un accordo informale a concludere/formalizzare l'affidamento con l'operatore individuato, avviene prima e senza l'utilizzo di alcuna modalità particolare, quindi con l'impiego o senza di una piattaforma certificata (dotazione all'Ente, MEPA, ecc.). In caso di non utilizzo di alcuna piattaforma certificata, il RUP utilizzerà la PEC dell'Ente.
- g) **Affidamento virtuale**, all'operatore come sopra individuato, mediante utilizzo della piattaforma di approvvigionamento (es. MEPA, piattaforma certificata in dotazione dell'Ente) in cui si giunge ad affidare la prestazione;
- h) **Verifica requisiti** per affidamenti superiori a 40.000 euro e fino alle soglie europee ex art. 14 del Codice. Per importi inferiori ai 40.000 euro si può procedere con il contratto sulla base della semplice dichiarazione sostitutiva o del DGUE resi dall'operatore economico rimandando alla Delibera del Presidente n. 60 del 24/06/2024 per la verifica dei requisiti.

**C. FASE DI AFFIDAMENTO**

- i) **Formalizzazione dell'affidamento** diretto con la predisposizione e pubblicazione della Determina di affidamento ex art. 17, comma 2 del Codice che contiene l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico professionale.

Per gli **AFFIDAMENTI DIRETTI INFRA 5.000,00 euro** – fermo restando l'assoggettabilità degli stessi agli obblighi di digitalizzazione e, quindi, all'utilizzo delle piattaforme certificate (scheda AD3) – sono previsti ulteriori semplificazioni quali:

- ✓ la deroga all'obbligo di ricorso al MEPA (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006);
- ✓ la non applicabilità del principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del Codice
- ✓ la possibilità di acquisire il CIG mediante utilizzo della piattaforma PCP dell'ANAC ma solo in caso di malfunzionamento della piattaforma di approvvigionamento certificata in dotazione all'Ente e, comunque, fino al 30/06/2025.

In caso di affidamenti di importo non superiore ad Euro 70.000,00 per servizi e forniture ed euro 75.000 per lavori, o, comunque, in caso di urgenza, resta nella facoltà del RUP di non applicare le fasi d) ed e) di cui al precedente punto A del presente articolo e di adottare il solo atto di cui all'art. 17, comma 2, del Codice.



## **Art. 13 – PROCEDURE NEGOZIATE**

1. Le procedure negoziate sono definite dall'art. 3, comma 1, lett. h) dell'allegato I.1 del Codice, come le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore alla soglia di rilevanza europea e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del codice.
3. La procedura prende avvio con la decisione di contrarre di cui all'art.17 del D. Lgs. 36/2023, che contiene:
  - l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
  - le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;
  - l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
  - la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
  - i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi;
  - i criteri per la selezione delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

### **Paragrafo 13.1 – AVVISO DI AVVIO DI CONSULTAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 2-bis del Codice la Provincia di Terni - sia in caso di utilizzo di elenchi o albi interni sia in caso di avviso di avvio di indagine di mercato - pubblica sul proprio sito istituzionale un avviso di avvio di una consultazione avente funzione di pubblicità-notizia contenente, almeno, il nominativo del RUP, il valore economico dell'appalto, il settore merceologico di riferimento, la volontà di volere utilizzare la procedura negoziata, i criteri di selezione degli operatori, la durata dell'appalto e la data presunta di avvio della procedura selettiva.
2. La durata di pubblicazione è commisurata al valore dell'appalto e all'interesse che potrebbe riscuotere il mercato e, comunque, non è inferiore ad almeno 5 giorni.

### **Paragrafo 13.2 - INDAGINI DI MERCATO**

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
2. Le indagini di mercato potranno essere condotte, eventualmente distinte per fasce di importo, come individuate all'art. 9, in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti e sono svolte, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, in base alle seguenti modalità:
  - a) pubblicazione di avviso di avvio di indagini di mercato



- b) tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti (es. MEPA)
  - c) tramite l'utilizzo degli elenchi dei fornitori abilitati nel MEPA
  - d) attingendo dall'elenco degli operatori economici propri, in caso di costituzione di tale elenco;
  - e) attingendo dall'elenco degli operatori economici presenti nel mercato elettronico di altre P.A. (es. Regione Umbria per lavori e servizi di ingegneria e architettura) o in altri strumenti similari gestiti da Consip Spa
3. In caso di adozione di un avviso di avvio dell'indagine di mercato, lo stesso indica:
- a) il valore dell'affidamento;
  - b) gli elementi essenziali del contratto;
  - c) i requisiti di idoneità professionale;
  - d) i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
  - e) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
  - f) i criteri di selezione degli operatori economici;
  - g) le modalità per comunicare con la stazione appaltante.
4. L'avviso di avvio di indagine di mercato ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e) dell'art. 50 del Codice è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) dell'ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
5. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori, come indicati agli articoli successivi. Tali criteri sono oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
6. La Provincia pubblica sul sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1 dell'art. 50 del Codice.

### **Paragrafo 13.3 - MODALITA' COSTITUZIONE E REVISIONE ELENCHI, distinti per categorie e fasce di importo**

1. La Provincia di Terni può istituire uno o più elenchi aperti di operatori economici per la qualificazione di fornitori di beni e servizi, nonché di esecutori di lavori pubblici cui affidare prestazioni in base alle procedure disciplinate dall'art. 50 e dall'art. 76 del Codice, con gli aggiornamenti dei requisiti previsti ogni 12 mesi dall'iscrizione nell'elenco.
2. L'elenco è ripartito in sezioni corrispondenti alle diverse categorie di operatori economici idonei alla realizzazione dei lavori, alla fornitura dei beni, alla



prestazione di servizi per tipologie rispondenti alle esigenze operative dell'Amministrazione.

3. Gli operatori economici interessati di cui agli artt. 65 e 66 del Codice all'inserimento nell'elenco sono invitati a produrre richiesta di inserimento a mezzo di avviso da pubblicarsi, sul sito internet della Provincia, nel profilo del committente nella sezione bandi e gare e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) gestita da Anac.
4. L'avviso specifica:
  - a) i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria che devono essere posseduti dagli aspiranti;
  - b) i requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
  - c) la modalità di selezione degli operatori economici da invitare
  - d) le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco;
  - e) gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.
5. L'iscrizione agli elenchi è consentita agli operatori economici che si trovano in una delle seguenti situazioni:
  - a) possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti per la tipologia di attività da svolgere. Gli operatori economici esecutori di lavori pubblici devono possedere i requisiti dell'art. 28 dell'Allegato II.11 del Codice per importi inferiori ad euro 150.000 e l'attestazione SOA in corso di validità, per le categorie per le quali si richiede l'iscrizione in ragione della classifica posseduta, per importi pari o superiori ad euro 150.000;
  - b) assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice;
  - c) assenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001;
  - d) assenza di provvedimenti che comportino ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.
6. Non è consentita l'iscrizione all'Elenco in forma di raggruppamento temporaneo di impresa o di professionisti. L'operatore economico invitato individualmente ha, tuttavia, la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell'art. 68 del Codice.
7. La richiesta dei requisiti è rinnovata ogni 12 mesi dall'iscrizione nell'elenco ed il mancato rinnovo da parte dell'operatore economico comporta la esclusione dello stesso dall'elenco.
8. L'ordine di inserimento delle imprese richiedenti nell'elenco è determinato dall'ordine cronologico di acquisizione al protocollo delle richieste.
9. La predisposizione dell'avviso, la sua pubblicazione nonché tutte le successive fasi relative all'approvazione e all'aggiornamento degli elenchi – di norma annuale – è effettuata da parte della Direzione cui fa capo la Stazione Appaltante Qualificata.
10. La cancellazione, previa adeguata istruttoria, viene disposta nei seguenti casi:
  - a) qualora venga accertata la negligenza dell'impresa o la malafede in sede di svolgimento di prestazioni contrattuali;



- b) quando l'impresa si trovi sotto procedura di liquidazione o di cessazione dell'attività;
  - c) quando ricorra, per l'impresa, l'applicazione della normativa antimafia;
  - d) qualora per l'impresa intervengano uno o più motivi ostativi tra quelli previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice.
11. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie.
  12. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.
  13. L'iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.
  14. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la Provincia delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa. La Provincia procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.
  15. La Provincia provvede alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.
  16. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della Provincia.
  17. L'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di cui all'art. 50 del Codice, ove la Provincia abbia deciso di avvalersi degli elenchi formati come descritto ai precedenti commi, avviene mediante i criteri di selezione dettagliati al successivo art. 14.
  18. Il RUP di ciascuna procedura è tenuto a registrare nel sistema informatizzato che gestisce l'elenco gli operatori economici da ultimo invitati, da cui far partire la successiva selezione. Una volta invitati tutti gli operatori in possesso dei necessari requisiti, la selezione riparte dall'inizio dell'elenco.
  19. Saranno esclusi dall'elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

#### **ART. 14 - CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZiate A SEGUITO DELL'INDAGINE DI MERCATO O DELLA CONSULTAZIONE DEGLI ELENCHI**

1. Con riferimento alle procedure negoziate senza bando precedute da preventiva indagine esplorativa, spirato il termine concesso da quest'ultima, qualora pervenga



un numero di candidature superiore al numero minimo fissate dal Codice, vengono redatte apposite graduatorie, **in ordine crescente**, in base a:

**(A)**

**LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, esclusi i S.I.A.**

- a) Fatturato globale** dell'operatore economico nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso
- b) In caso di lavori**, importo complessivo dei lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nell'ultimo o quinquennio antecedente la pubblicazione dell'avviso nelle Categorie indicate (prevalente e/o scorporabile in sede di procedura, da dimostrarsi tramite i certificati di esecuzione dei lavori e **in caso di servizi e forniture**, importo complessivo delle prestazioni analoghe alle prestazioni (principale e/o secondaria) eseguite regolarmente e con buon esito nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell'avviso.
- c) Numero di personale dipendente**, a tempo determinato e indeterminato, al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione.

**(B)**

**S.I.A. – SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA**

- a) fatturato globale** per servizi di ingegneria e architettura riferibile agli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione dell'avviso per avvio di indagine di mercato;
  - b) importo dei lavori**, a cui si riferiscono i servizi prestati, degli ultimi cinque anni appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare;
  - c) numero medio annuo del personale tecnico dipendente del candidato** (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni).
2. Sono previsti, inoltre, incrementi dei punteggi in misura percentuale pari al 2 % di ciascun elemento rilevato oltre quello minimo di legge previsto per la partecipazione, nei seguenti casi:
- presenza di più giovani professionisti, limitatamente al criterio di cui al precedente punto B;
  - presenza di almeno un componente del candidato in possesso del certificato di qualità aziendale.



**(C)**

**INVITI**

4. Dopo aver accertato l'idoneità delle candidature pervenute, gli operatori da invitare alla procedura negoziata sono così individuati:

**Nel caso di invito a 5 operatori**

5. Dalla graduatoria di cui alla lettera a) sono invitati i 2 (DUE) operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per fatturato, purché superiori all'importo a base della procedura.

Dalla graduatoria di cui alla lettera b):

- con riferimento ai lavori, sono invitati i 2 (DUE) operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per lavori eseguiti nella categoria prevalente, purché superiori all'importo a base della procedura;
  - con riferimento ai servizi e alle forniture, sono invitati i 2 (DUE) operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per prestazioni analoghe, purché superiori all'importo a base della procedura.
6. Dalla graduatoria di cui alle lettere c) - è invitato l'operatore con il primo maggior valore.

**Nel caso di invito a 10 operatori**

7. Dalla graduatoria di cui alla lettera a) sono individuati i 2 (DUE) operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per fatturato, purché superiori all'importo a base della procedura.

Dalla graduatoria di cui alla lettera b):

- con riferimento ai lavori, sono individuati i 3 (TRE) operatori con il primo, secondo e terzo maggior valore nonché i 3 (TRE) operatori con l'ultimo, il penultimo ed il terzultimo minor valore per lavori eseguiti nella categoria prevalente, purché superiori all'importo a base della procedura;
  - con riferimento ai servizi e alle forniture, sono invitati i 3 (TRE) operatori con il primo, secondo e terzo maggior valore nonché i 3 (TRE) operatori con l'ultimo, il penultimo ed il terzultimo minor valore per prestazioni analoghe, purché superiori all'importo a base della procedura;
8. Dalla graduatoria di cui alle lettere c) - sono inviati i 2 (DUE) operatori con il primo ed il secondo maggior valore.

**In entrambi i casi (invito a 5 o 10 operatori):**

- qualora un operatore sia collocato in posizioni utili in più graduatorie, esso sarà invitato per la posizione ricoperta nella graduatoria contraddistinta dalla prima corrispondente lettera dell'alfabeto di cui ai precedenti punti A) e B) del presente



articolo;

- qualora in una delle graduatorie non siano collocati utilmente operatori, la selezione avviene utilizzando la graduatoria della lettera successiva, incrementando il numero di operatori invitati di quello corrispondente alla graduatoria "deserta";
  - in caso di RTI e/o avvalimento i candidati possono sommare gli importi richiesti;
  - per i Consorzi di cui all'articolo 65, lettere c) e d), del Codice gli importi richiesti (lavori/prestazioni e personale) possono essere indicati dal Consorzio e contemporaneamente dalla Consorziata indicata per l'esecuzione, in applicazione del principio del "cumulo alla rinfusa";
  - in caso di parità di punteggio riportato da diversi candidati, il RUP inviterà a partecipare alla procedura negoziata tutti i candidati classificatisi in parità di posizione (*ex aequo*) con conseguente estensione del numero minimo previsto di operatori da invitare.
9. Spirato il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione, l'ufficio preposto allo svolgimento delle procedure di affidamento, in composizione monocratica o mediante costituzione di apposito seggio di gara, previa redazione di apposito verbale, procede a:
- a) verificare la conformità delle istanze di partecipazione alle prescrizioni dell'Avviso di avvio di indagini di mercato;
  - b) redige le graduatorie e individua gli operatori da invitare;
  - c) propone al RUP le ammissioni o esclusioni dalla procedura, le graduatorie formatesi in base ai suddetti criteri e l'individuazione degli operatori economici da invitare.
10. Al termine dell'espletamento delle suddette operazioni, vengono approvate le graduatorie e individuati gli operatori da invitare alla procedura negoziata.
11. In deroga alle disposizioni di cui sopra, qualora ricorrano ragioni di urgenza, debitamente motivate, che rendano l'applicazione dei relativi criteri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura, è consentito il ricorso al sorteggio o altro metodo di estrazione casuale per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura.
12. Resta comunque ferma la possibilità di invitare un numero di operatori superiore al minimo come sopra indicato, ovvero di non porre limiti al numero massimo di operatori da invitare. Resta fermo quanto previsto in materia di soccorso istruttorio ai sensi del Codice.
13. Nel caso di utilizzo di elenchi, l'individuazione dei soggetti da invitare è rimessa al Dirigente competente.



### **PARTE III – GARANZIE, CONTROLLI E STIPULA**

#### **Art. 15 – Garanzie provvisorie**

1. La garanzia provvisoria non è richiesta per:
  - a) affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro,
  - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro,
2. La stessa invece può essere richiesta quando, tenuto conto della tipologia e della specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze, da indicare nella decisione di contrarre o altro atto equivalente, nei seguenti casi:
  - a) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro,
  - b) per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria.
3. Nei casi in cui la garanzia provvisoria sia richiesta (sotto forma di cauzione oppure di fidejussione), il relativo ammontare non può superare l'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
4. Alle garanzie di cui al presente articolo non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8.

#### **Art. 16 - Garanzie definitive**

1. Di norma, per i contratti sotto soglia, la garanzia definitiva è richiesta nella misura del 5% dell'importo contrattuale, fatta eccezione per i casi nei quali la stessa può motivatamente non essere richiesta, in particolare tenuto conto della necessità di garantire che le procedure di affidamento dei contratti e la loro esecuzione avvengano con la massima tempestività, in ossequio al principio del risultato, ex art. 1 del Codice.
2. Alle garanzie di cui al presente articolo non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2, del Codice.

#### **Art. 17 - Esclusione automatica offerte anomale**

1. L'esclusione automatica delle offerte anomale viene applicata in presenza delle seguenti condizioni:
  - a) l'aggiudicazione deve avvenire con il criterio del prezzo più basso;
  - b) non deve trattarsi di affidamento diretto;
  - c) i contratti non devono presentare un interesse transfrontaliero certo;
  - d) le offerte ammesse devono essere in numero pari o superiore a cinque;
  - e) gli atti di gara, infine, in via innovativa, devono contenere la previsione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, indicando anche il metodo di



individuazione della soglia di anomalia che sarà utilizzato, scelto fra uno dei tre metodi di calcolo descritti nell'Allegato II.2.

2. L'Ente può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

### **Art. 18 - Controlli**

1. Tenuto conto di quanto previsto all'art. 52 del Codice, in riferimento ai controlli per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000, si riporta la Deliberazione del Presidente n. 60 del 27/6/2024 recante *"Approvazione della disciplina delle modalità del controllo a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici nell'ambito degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro iva esclusa, ai sensi all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*, con particolare riferimento – per quanto qui di stretto interesse – di quanto segue:

#### **Paragrafo 18.1 – Requisiti oggetto di verifica e modalità**

1. Per quanto riguarda i requisiti di ordine generale, le cause di esclusione sono ripartite nel Codice in cause automatiche e non automatiche, come segue:

##### A) Cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del Codice:

- condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati previsti dall'art. 94, comma 1, lettere a), b, c), d), e), f) g) e h);
- sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D.lgs n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa previsto dallo stesso decreto;
- Sanzione interdittiva ex D.lgs n. 231/2001;
- Certificazione ex art. 17 Legge n. 68/1999;
- Procedure concorsuali;
- Iscrizione al casellario informatico di Anac;
- Irregolarità fiscale e contributiva di natura grave e definitiva (la cui disciplina di dettaglio è contenuta nell'allegato II.10) al Codice;
- Specifica causa di esclusione riguardante gli appalti PNRR.

##### B) Cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice:

- Gravi infrazioni di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in materia ambientale, sociale e del lavoro;
- Conflitto di interesse;
- Distorsione della concorrenza;
- Offerte degli operatori imputabili ad un unico centro decisionale;
- Illecito professionale grave;
- Gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, secondo quanto indicato nell'allegato II.10 al Codice;



2. Se il RUP prevede anche il possesso dei requisiti di ordine speciale, questi sono previsti dall'art. 100 del Codice come segue:
  - Idoneità professionale (CCIAA, Albi, ecc...)
  - Capacità economico-finanziaria
  - Capacità tecniche e professionali
  
3. La Provincia di Terni, ai sensi dell'art. 99 verifica l'assenza delle cause di esclusione, automatiche e non automatiche, nonché, se previsti, il possesso dei requisiti speciali di partecipazione di cui all'art. 100 del Codice, attraverso le seguenti modalità:
  - la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE);
  - la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico;
  - mediante l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del D.lgs n. 82/2005 (C.A.D.) e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Resta salva la facoltà, in caso di impossibilità all'utilizzo dei suddetti sistemi informativi, di procedere alla verifica dei requisiti con strumenti diversi.

4. Salva la facoltà di procedere in via ordinaria, verificando prima dell'affidamento e della stipula i requisiti previsti dagli artt. 94-98 del D.lgs n. 36/2023, la Provincia di Terni si avvale della facoltà di procedere a forme di controllo a campione sugli operatori economici affidatari in via diretta, fermo restando che qualora vi sia fondato dubbio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, il

RUP può decidere di procedere a controllo su qualsiasi dichiarazione.

### **Paragrafo 18.2 – Modalità per individuazione del campione e periodo di riferimento**

1. I controlli dovranno essere effettuati su un campione significativo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 52 del Codice e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, estratto dall'insieme degli affidamenti effettuati nel periodo di riferimento, determinato con le procedure indicate nel seguito, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.
2. La numerosità del campione percentuale da estrarre viene stabilita in relazione alle fasce di valore dell'affidamento, al netto dell'IVA, come riportato nella sottostante Tabella 1, arrotondato all'unità superiore.
3. Il periodo di riferimento è di un semestre solare (01 gennaio–30 giugno, 1 luglio–31- dicembre) in funzione del numero di affidamenti effettuati nel medesimo periodo in base alla data dei provvedimenti amministrativi adottati a tal fine, come segue:

Valore dell'affidamento al netto dell'IVA	Percentuale
< 5.000 euro	10%
5.000,01 euro ≤ V < 20.000 euro	15%
20.000,01 euro ≤ V < 39.999,99 euro	20%



4. L'individuazione del campione da sottoporre a controllo, il cui numero in applicazione delle percentuali di cui sopra verrà definito con arrotondamento all'unità superiore, avverrà con sorteggio casuale effettuato dal Direttore di ogni Area previa predisposizione di un elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati nel semestre considerato, disposto in ordine cronologico in base alle decisioni di contrarre/affidamento ex art. 17, comma 2, del D.lgs n. 36/2023 assunte dallo stesso Direttore competente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.
5. Per la predisposizione dell'elenco si possono utilizzare anche metodi alternativi quali l'estrazione dalla piattaforma dei provvedimenti dell'Ente sulle decisioni di contrarre/ affidamento diretto ex art. 17, comma 2, del Codice, utilizzando il numero dell'atto.
6. Per l'estrazione casuale degli atti da controllare si potrà utilizzare un generatore di numeri casuali per selezionare gli affidamenti da controllare.
7. Qualora alcuni affidamenti per diverse ragioni, siano stati già sottoposti alla verifica dei requisiti, gli stessi dovranno essere eliminati dal suddetto elenco cui operare l'estrazione casuale.
8. Dovranno essere assoggettati a controllo a campione anche le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici partecipanti alle procedure sotto soglia, ivi inclusi gli affidamenti diretti, espletati sul MEPA.
9. Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, oltre al risultato delle verifiche effettuate, è documentato con apposito verbale redatto e sottoscritto dal Direttore di Area competente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e si conclude entro 60 giorni dal termine del semestre di cui al precedente comma 3.
10. L'Area/struttura preposta all'individuazione dei suddetti campioni semestrali e all'esecuzione dei successivi controlli, è la stessa che ha disposto l'affidamento, ciascuna per quanto di propria competenza.
11. In caso di accordo quadro le verifiche di cui al presente paragrafo si effettuano sia in relazione all'accordo quadro, che ai singoli contratti attuativi.

### **Paragrafo 18.3 – Esiti delle verifiche e sanzioni**

1. All'avvenuto completamento e positivo riscontro delle verifiche disposte in capo all'operatore economico affidatario, il Direttore di Area trasmetterà il verbale al RUP che provvederà ad archivarle nel fascicolo relativo all'affidamento.
2. Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano presunte irregolarità, dovrà essere instaurato, prioritariamente, un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti.
3. A tal fine il Direttore competente, su proposta del RUP, invierà una comunicazione scritta via PEC al soggetto interessato, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.



4. Al fine di responsabilizzare l'affidatario allorché rende l'attestazione concernente il possesso dei requisiti, l'art. 52, al comma 2, stabilisce che, nell'ipotesi in cui, in esito al controllo a campione, risulti il mancato possesso dei requisiti dichiarati e venga, quindi, accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni/ di cui all'art. 71, comma 3, del D.P.R. N. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del Codice, secondo cui: "Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede:
- i. alla risoluzione del contratto, laddove ancora attivo;
  - ii. all'escussione della eventuale garanzia definitiva;
  - iii. alla comunicazione all'ANAC;
  - iv. alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento".
5. Il provvedimento di sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento sotto soglia indette dalla Provincia di Terni deve essere adottato dal Direttore di Area che ha proceduto ai controlli, su proposta del relativo RUP, nel rispetto dei noti principi del giusto contraddittorio (comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e assegnazione termine per le controdeduzioni) e dell'obbligo di motivazione (sia avuto riguardo alla valutazione delle circostanze fattuali concrete e delle controdeduzioni, sia in relazione alla quantificazione della sanzione tra uno e dodici mesi della sospensione, che dovrà tenere conto, tra l'altro, sia della gravità della violazione, sia del pregiudizio subito in concreto dalla Provincia di Terni per effetto della risoluzione del contratto).
6. Resta inoltre ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. N. 445/2000, secondo il quale "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. N. 445/2000, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia", con i conseguenti adempimenti in capo all'Ente.
7. In riferimento, invece, ai controlli per affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del Codice, gli operatori economici attestano con DGUE il possesso dei requisiti richiesti che sono oggetto di controllo all'esito della procedura, prima dell'adozione della determina di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del d.lgs. 36/2023, mediante i metodi e strumenti indicati all'art. 99 del medesimo decreto.

### **Art. 19 – Silenzio assenso in caso di malfunzionamento dei sistemi**

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso



connessi ai sensi dell'articolo 24 del Codice, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione (Verbale di gara), il Dirigente competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

### **Art. 20 – Stipula del contratto e imposta di bollo**

1. La stipula dei contratti sotto-soglia avviene secondo le modalità di cui all'art. 18 del Codice.
2. Con il presente Regolamento si stabilisce che la forma pubblica-amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Provincia di Terni sarà utilizzata per tutte le procedure ordinarie, mentre, la scrittura privata sarà utilizzata per le procedure negoziate di importo superiore, rispettivamente, ad Euro 150.000 per i lavori e 140.000 per i servizi e le forniture.
3. Per gli affidamenti diretti si riconosce la possibilità, in alternativa alla scrittura privata, di utilizzare la forma della corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato.
4. In materia di imposta di bollo si fa espresso invio alla vigenti normative in materia.

### **Art. 21 – RUP e DEC per servizi e forniture**

1. Per i servizi e le forniture il Direttore dell'esecuzione del contratto è diverso dal RUP nei casi di cui all'art. 32, commi 2 e 3, dell'allegato II.14 al Codice, qualora gli stessi siano considerati di "particolare importanza", ossia, alternativamente:
  - quando l'importo dell'intervento o della prestazione è superiore ad Euro 500.000,00;
  - quando, indipendentemente dall'importo, presentano le caratteristiche di cui al comma 2 del citato art. 32.



2. Al di fuori di quanto sopra precisato, non è consentito nominare il Direttore dell'Esecuzione diverso dal RUP.

## **Art. 22 - Nomina del Seggio di gara e delle Commissioni giudicatrici**

### **Paragrafo 22.1 - Nomina e competenze seggio di gara per le procedure da aggiudicare con il criterio del minor prezzo**

1. Il seggio di gara per l'affidamento di appalti mediante il criterio del minor prezzo, è costituito con provvedimento del Dirigente competente all'espletamento della procedura di gara.  
Il seggio di gara è composto da personale della Provincia di Terni ed è costituito, alternativamente, in forma monocratica, dal solo Presidente con assistenza di un altro dipendente che svolge le mansioni di Segretario verbalizzante, oppure – in base alla tipologia e specificità della prestazione - in forma collegiale, dal Presidente e da altri due dipendenti quali componenti che svolgono anche le mansioni di Segretario verbalizzante e testimone.  
Il seggio di gara è responsabile delle procedure di appalto dall'apertura delle buste telematiche amministrative alla definizione della proposta di aggiudicazione ed inoltre procede all'individuazione dei soggetti da invitare in caso di manifestazione di interesse.
2. L'esercizio delle relative funzioni è obbligatorio. Eventuale impossibilità, debitamente comprovata, di partecipazione deve essere comunicata tempestivamente al Dirigente che ha emesso l'atto di nomina che provvederà alla sostituzione.
3. Le funzioni di Presidente sono attribuite al Dirigente competente all'espletamento della procedura di gara che nell'atto di nomina può delegare la competenza al RUP o ad altro dipendente che svolge attività lavorativa presso il Servizio Assistenza ai Comuni deputato all'espletamento delle procedure di gara per conto dell'Ente o per conto dei Comuni del territorio o altri Enti pubblici, appartenente all'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni, in possesso di adeguate e comprovate competenze professionali nel settore.
4. Il Seggio di gara come sopra individuato, effettua la verifica della documentazione amministrativa e procede direttamente alla valutazione delle offerte economiche.
5. La nomina del seggio di gara avviene immediatamente dopo la data di scadenza per la presentazione delle offerte ed è tempestivamente comunicata agli interessati. Eventuali provvedimenti di modifica della composizione del seggio di gara saranno comunicati immediatamente agli interessati e comunque in termini utili per l'espletamento delle procedure di gara.
6. La partecipazione al seggio di gara non dà diritto a compenso.



7. Non possono far parte del seggio di gara, a cui, pertanto, si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) dell'art. 93, comma 5, del Codice:

- coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
- coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

### **Paragrafo 22.2 – Nomina e competenze per le procedure di affidamento diretto di importo inferiore ad euro 140.000 per servizi e forniture ed euro 150.000 per lavori.**

1. Le procedure vengono effettuate dal RUP, o in sua assenza da un Responsabile di fase o altro dipendente di cui al comma 3 del Parag. 22.1, che relaziona in merito alle operazioni e propone l'aggiudicazione al Dirigente competente.

### **Paragrafo 22.3 – Nomina e competenze per le procedure di gara tramite gli strumenti di acquisto e negoziazione di Consip**

1. Le procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi tramite convenzioni o Accordi Quadro CONSIP o mediante le quattro tipologie di Richieste Di Offerta del MEPA (RDO: Confronto di preventivo; Trattativa diretta; RdO evoluta; RdO semplice) vengono effettuate dal Dirigente competente all'espletamento della procedura di gara nella sua qualità di punto ordinante, con l'eventuale supporto del personale dell'Ente in qualità di Punto Istruttore.

### **Paragrafo 22.4 – Nomina e competenze delle commissioni per le procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.**

1. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte da parte del Dirigente competente all'espletamento della procedura di gara, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta dello stesso RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

2. La Commissione giudicatrice per qualsiasi procedura con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è composta da tre o cinque commissari ed un segretario nominata con atto del Dirigente competente all'espletamento della procedura di gara. L'atto, che dovrà essere assunto dopo la data di scadenza del tempo assegnato per la presentazione delle offerte, approva e finanzia l'eventuale spesa relativa a componenti esterni.

3. La Commissione è presieduta dal Dirigente competente ed è composta dal RUP e/o dai dipendenti della Provincia che sono esperti nello specifico settore oggetto



dell'appalto. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la Provincia può scegliere i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Prima della nomina si dovranno determinare il compenso da corrispondere agli eventuali commissari esterni e le modalità di effettuazione dell'incarico. Il dirigente deve acquisire l'accettazione scritta da parte del candidato individuato e l'eventuale autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, ove necessaria.

4. Per le procedure relative alle attività di committenza ausiliaria per conto di altri Enti pubblici possono essere nominati uno o più commissari individuati dal Comune/Ente convenzionato che svolge le funzioni di Stazione Appaltante, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.
5. Le nomine di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.
6. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP, anche in qualità di Presidente e anche se non dirigente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 51, 224 comma 3 del Codice e 107, comma 3, lett. a) del D.lgs n. 267/2000.
7. Il Segretario viene nominato tra i dipendenti dell'Area competente.
8. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.
9. Non possono essere nominati commissari:
  - a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
  - b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
  - c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
10. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione stessa.
11. L'apertura della busta telematica amministrativa viene effettuata da un seggio di gara individuato e nominato secondo quanto previsto dal paragrafo 22.1 del presente Regolamento.



12. L'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo è obbligatorio per i commissari interni. Eventuale impossibilità, debitamente comprovata, di partecipazione deve essere comunicata tempestivamente al Dirigente competente che provvederà per la sostituzione. La commissione è responsabile delle procedure di appalto dall'apertura delle buste telematiche tecniche alla definizione della proposta di aggiudicazione ed, eventualmente, su richiesta del RUP, collabora con quest'ultimo per la valutazione della congruità dell'offerta. La commissione adempie alle funzioni attribuitele collegialmente, con la presenza di tutti i membri. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare la commissione decide a maggioranza.

## **PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 23 - Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in modalità *in house providing*.
2. Sono fatte salve le minute spese disciplinate da appositi regolamenti per il funzionamento dei fondi economici.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile, le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevalgono automaticamente senza necessità di apposito recepimento.